

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 45 del 29/11/2020

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 198 COMMA 2 D.LGS. 152/2006).

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **17:10** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge e si è riunito il Consiglio Comunale.

PUGGIONI SALVATORE	Presente
DI BERNARDO ELISABETTA	Presente
ROMBI STEFANO	Presente
CURCIO AURELIANA	Presente
STRINA ANGELA MARINA	Presente
VERDEROSA GIOVANNI	Presente
GROSSO GIANFRANCO	Presente
ROMBI CESARE	Presente
GRANARA FRANCESCO	Assente
PENCO GIANLUIGI	Presente
PALA MASSIMO	Presente
MAGAI AURELIANA	Presente
RIVANO LORENZO	Assente
BIGGIO CESARE	Assente
BORGHERO ATTILIO	Assente
FROLDI MARIANO	Assente
LUXORO CESARE	Assente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 6

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO.

Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Strina Angela Marina e Magai Aureliana

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere

di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno specificato nella proposta n. **2171 del 25/11/2020**, avente oggetto: **APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 198 COMMA 2 D.LGS. 152/2006)**, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato è il seguente:

VOTANTI: N. 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. **2171 del 25/11/2020** corredata dai pareri previsti dalle vigenti norme riportati con firma digitale.

Con separata votazione ed esito analogo, il presente punto viene dichiarato immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE

IL SEGRETARIO
MARCELLO MARCO



Proposta n° 2171 del 25/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 198 COMMA 2 D.LGS. 152/2006)

Su proposta del Sindaco – Salvatore Puggioni

Preso atto che l'art. 198 del D.lvo 152/2006 recita che i Comuni disciplinano la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i Piani D'ambito adottati, stabilendo in particolare:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Visto il Regolamento per la gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2006, e ravvisata la necessità di approvare un nuovo regolamento rispondente alle modifiche legislative e metodologiche per la raccolta differenziata ed il successivo trasporto e smaltimento delle varie frazioni merceologiche nonché la gestione del centro di raccolta;

Ravvisata pertanto la necessità che l'Ente adotti un nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la raccolta differenziata dei rifiuti che disciplini quanto riportato in premessa;

Considerato che risulta necessario approvare le norme che stabiliscano un adeguato sistema

sanzionatorio per il mancato rispetto delle norme regolamentari;

Visto il "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la raccolta differenziata dei rifiuti" predisposto dall'Amministrazione Comunale, allegato alla presente sotto la lett. "A" comprensivo dell'elenco delle sanzioni Allegato Lett. "B";

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- | | |
|---|--|
| ☒ ART. 49 DEL T.U. | <i>(Regolarità Tecnica)</i> |
| ☒ ART. 151 DEL T.U. | <i>(Regolarità Contabile)</i> |
| ☐ ART. 153 DEL T.U. | <i>(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)</i> |
| ☐ ART. 147 bis DEL T.U. | <i>(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)</i> |

Riportati con firma digitale,

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il nuovo "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati" Allegato alla presente sotto la lettera "A" composto da n. 50 articoli che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione oltre all'Allegato "B" relativo al regime sanzionatorio.
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

URBANI ED ASSIMILATI



COMUNE DI CARLOFORTE

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Indice generale

Sommario

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione del Regolamento	4
Art. 2. Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento	5
Art. 3. Principi generali e finalità	6
Art. 4. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.....	7
Art. 5. Prevenzione dei rifiuti, riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti	8
Art. 6. Definizioni	9
Art. 7. Classificazione.....	13
Art. 8. Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.....	14
Art. 9. Competenze del Comune	21
Art.10. Il soggetto gestore	21
Art.11. Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati.....	24
Art. 12. Obblighi degli operatori ecologici	24
Art.13. Prescrizioni generali e zone di raccolta.....	25
Art.14. Modalità generali di conferimento dei rifiuti	27
Art.15. Modalità di conferimento del rifiuto organico	30
Art.16. Modalità di conferimento del rifiuto secco non riciclabile	32
Art. 17. Modalità di conferimento di carta e cartone.....	33
Art.18. Modalità di conferimento della plastica	34
Art.19. Modalità di conferimento del vetro	36
Art. 20. Modalità di conferimento degli imballaggi metallici.....	37
Art. 21. Conferimento di rifiuti di pile e batterie	39
Art. 22. Conferimento di rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici	40
Art. 23. Conferimento di rifiuti costituiti da contenitori etichettati T o F o Xi (tossici o infiammabili o irritanti).....	40
Art. 24. Conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli	40
Art. 25. Conferimento di rifiuti presso l'Ecocentro	42
Art. 26. Trasporto dei rifiuti	48
Art. 27. Particolari categorie di rifiuti	49
Art. 28. Pesata dei rifiuti urbani	49
Art. 29. Sospensione dei servizi di raccolta	50
Art. 30. Definizione	50
Art. 31. Spazzamento.....	51
Art. 32. Cestini stradali	51
Art. 33. Pulizia dei terreni non edificati	52
Art. 34. Pulizia dei mercati.....	52

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Art. 35. Aree occupate da esercizi pubblici.....	53
Art. 36. Carico e scarico di merci e materiali	53
Art. 37. Manifestazioni e spettacoli viaggianti.....	54
Art. 38. Manifestazioni.....	54
Art. 39. Volantinaggio.....	55
Art. 40. Rimozione di rifiuti scaricati abusivamente.....	55
Art. 41. Altri servizi di Igiene Urbana e Ambientale.....	55
Art. 43. Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.....	56
Art. 44. Disposizioni diverse	58
Art. 45. Servizi per i diversamente abili	59
Art. 46. Divieti.....	59
Art. 47. Controlli	60
Art. 48. Sanzioni.....	60
Art. 49. Osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali	61
Art. 50. Efficacia del presente Regolamento.....	61

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nonché le attività di igiene urbana, nell'ambito del territorio di Carloforte, nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia, di economicità, e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, e s.s.m.m.i.i..

In particolare stabilisce:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- h) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

I criteri generali per l'applicazione della tariffa alle singole utenze sono demandati ad altro Regolamento.

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Art. 2. Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento

Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non comprese fra i sottoprodotti di origine animale, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) le acque di scarico;
- h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1069/2009;
- i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie;
- j) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- k) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Art. 3. Principi generali e finalità

La gestione dei rifiuti è una attività di pubblico interesse.

Il Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale. la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.

L'intera gestione dei rifiuti è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.

Il ciclo integrato dei rifiuti viene programmato ed effettuato tenuto conto del rapporto tra i

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

costi e i benefici complessivi.

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "*chi inquina paga*". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Art. 4. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

In riferimento a quanto previsto nell'art. 179 del D. Lgs. n. 152/06 l'Amministrazione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, promuove iniziative dirette a rispettare la seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

In particolare l'Amministrazione promuove:

- lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
- la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

- l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

Art. 5. Prevenzione dei rifiuti, riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

L'Amministrazione, per quanto di competenza, adotta iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

- la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- la previsione di clausole in bandi di gara che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- l'utilizzo dei C.A.M. (criteri minimi ambientali) ossia i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato, come stabiliti dal DM 13 febbraio 2014, in G.U.

n. 58 dell'11 marzo 2014

- la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

L'Amministrazione promuove, inoltre, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

- uso di strumenti economici;
- misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
- adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (le caratteristiche ambientali e il

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto);

- definizione di obiettivi quantitativi;
- misure educative;
- promozione di accordi di programma.

Art. 6. Definizioni

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii..

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le definizioni riportate di seguito.

Materiali:

- rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- rifiuto organico:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- frazione secca residua:** i materiali a basso (o nullo) tasso di umidità aventi, di norma, elevato contenuto energetico;
- imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Si

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

intendono qui richiamate le definizioni di cui all'art. 218 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- e) **ingombrante:** bene di utilizzo in ambito domestico che per dimensioni e/o peso risulti di impossibile o disagiata conferimento secondo le modalità previste nei circuiti ordinari di raccolta delle frazioni merceologiche dei rifiuti urbani.

Soggetti:

- a) **produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;
- b) **detentore:** il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- c) **soggetto gestore:** il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le altre attività di pulizia del territorio e dei servizi connessi previste dal presente Regolamento;
- d) **Ente locale attuatore:** il soggetto pubblico attuatore della funzione associata di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani all'interno del bacino ottimale di raccolta individuato nel Piano provinciale di raccolta dei rifiuti urbani. Tale Ente provvede con apposito piano attuativo all'organizzazione di dettaglio del servizio ed all'affidamento, mediante gara pubblica, della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale.

Attività e strutture

- a) **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- b) **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, compresa la gestione del centro di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- c) **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN13432-2002;

- d) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro–metalli) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- e) **raccolta porta a porta:** raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dal soggetto gestore;
- f) **preparazione per il riutilizzo:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- g) **riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- h) **trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- i) **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- j) **riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

- l) **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- m) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- n) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- o) **conferimento:** l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti con le modalità stabilite dal

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

presente Regolamento;

centro di raccolta o ecocentro: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 al D.M. 8.4.2008 e s.m.i., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. Le frazioni di rifiuto conferibili sono quelle precisate all'art. 25 del presente Regolamento;

- p) **area attrezzata di raggruppamento:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai veicoli di raccolta operanti nel territorio e finalizzata alla razionalizzazione del servizio di trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- q) **bonifica:** insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR);
- r) **messa in sicurezza in sicurezza d'emergenza:** ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 240 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

Art. 7. Classificazione

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cc.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 8. Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Nelle more dell'emanazione delle norme statali contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006, ai sensi del presente Regolamento sono considerati rifiuti speciali

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

assimilati ai rifiuti urbani quei rifiuti che rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni.

a) Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:

- imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti) – CER 15 01;
- frazioni merceologiche simili agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno) - CER 20 01;
- scarti da cucine e mense - CER 20 01 08;
- scarti da giardini e parchi - CER 20 02;
- scarti da lavorazioni alimentari - CER 02 03 04 – 02 06 01;
- scarti della lavorazione del legno - CER 03 01 05;
- scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento - CER 20 01 10 – 20 01 11;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - CER 20 01 36;
- medicinali scaduti - CER 20 01 32;
- pile alcaline tipo stilo e a bottone - CER 20 01 34;
- rifiuti ingombranti - CER 20 03 07;
- rifiuti urbani non differenziati - CER 20 03 01.

Non sono assimilati ai rifiuti urbani gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi terziari, come definiti dal comma 1, lett. d) dell'art. 218 del D. Lgs. 152/06.

Rientrano nei “rifiuti urbani non differenziati assimilati” i rifiuti provenienti da utenze specifiche merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento.

Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio :
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza;
 - siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n.36/2003;
- d) non siano classificati come pericolosi.

Nell'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 2, lettera g) del decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti rifiuti sanitari, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

- a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;
- d) rifiuti da attività di spazzamento;
- e) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
- f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;

- h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

b) Criteri quantitativi

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono stabiliti tenendo conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;
- della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche;
- della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06, o comunque a livello regionale secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna.

I criteri sono suddivisi in criteri generali e specifici di assimilazione quantitativa: i primi indicano i limiti generali di tipo quantitativo in base ai quali i rifiuti di una utenza possono rientrare o meno tra i rifiuti assimilati per quantità, i secondi dettagliano i limiti per le frazioni merceologiche specifiche inserite nell'elenco dei rifiuti assimilati per qualità.

b1) Criteri generali di assimilazione quantitativa

Ai fini dell'assimilazione non sono considerati urbani i rifiuti provenienti da esercizi commerciali con superficie di vendita come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 114 del 1998, eccedente il limite di 1.000 mq.

Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio di aree di pertinenza di locali o luoghi destinati a civile abitazione e quelli derivanti dalla cura e manutenzione del verde pubblico, se conferiti nel rispetto delle modalità indicate nel titolo II del presente Regolamento.

Sono inoltre considerati assimilati, se conferiti secondo le modalità indicate nel titolo II del presente Regolamento, i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato proveniente da luoghi

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

o locali diversi da quelli di civile abitazione, qualora la superficie a verde non superi 300 metri quadri.

Non sono assimilati agli urbani i rifiuti ingombranti provenienti da utenze speciali, ad eccezione di arredi dismessi e RAEE analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici nel rispetto dei limiti quantitativi riportati nei criteri specifici.

Sono considerati assimilati indipendentemente dalle quantità prodotte i rifiuti non ingombranti provenienti da istituzioni, uffici e collettività pubbliche. Rientrano in questo criterio anche i rifiuti di mense di organismi pubblici, quali istituzioni universitarie, scuole, strutture ospedaliere pubbliche del servizio sanitario nazionale.

b2) Criteri specifici di assimilazione quantitativa

Fatte salve le norme riportate nei criteri generali di assimilazione quantitativa, sono considerati urbani i seguenti rifiuti assimilati per qualità se prodotti nei limiti quantitativi riportati in tabella.

Frazione Merceologica	Codice CER	Valore base di quantità conferibile (mc/settimana)	Limite quantitativo medio annuo (mc/anno)
Imballaggi primari in vetro	20 01 02 - 15 10 07	1	50
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	15 01 01 - 20 01 01	1	50
Plastica e imballaggi primari in plastica	15 01 02 - 20 01 39	1	50
Imballaggi secondari cellulosici e plastici	15 01 02 - 15 01 02	1	100
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	15 01 04	0, 2 5	12,5
Imballaggi secondari in legno	15 01 03	2	100
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	15 01 05	1	50
Manufatti o loro parti in metallo	20 01 40	1	10

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Manufatti o loro parti in legno	20 01 38	-	10
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	20 01 08	1	50
Rifiuti da giardini dell'utenza privata non domestica	20 02 01	< 300 mq (*)	
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	20 01 10 20 01 11	-	1
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	20 01 36 20 01 35* 20 01 23* 20 01 21	-	5
Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE analoghi alla provenienza domestica	20 03 07	-	5
Medicinali scaduti	20 01 32	-	0,05
Pile alcaline tipo stilo e a bottone	20 01 34	-	0,05
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	1	50

(*) limite quantitativo riferito alla dimensione dell'area di pertinenza attrezzata a giardino privato

Il limite quantitativo di riferimento è quello relativo al conferimento settimanale; il limite su base annua è riportato a titolo indicativo e diventa il riferimento laddove non può essere indicato il limite settimanale.

I rifiuti, nei limiti quantitativi suindicati, sono considerati assimilati se rispettano le modalità di conferimento stabilite dal titolo II del presente Regolamento.

Se la produzione eccede i limiti indicati, i rifiuti sono considerati speciali e non possono in alcun modo essere inseriti nel flusso dei rifiuti urbani, neanche come quota parte fino al

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

limite di riferimento.

c) Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilazione In generale i rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e trasporto senza preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione. I soggetti produttori di rifiuti speciali, presumibilmente assimilabili agli urbani secondo le indicazioni del presente Regolamento, possono avanzare istanza di assimilazione ai competenti uffici comunali.

La richiesta di cui al di cui sopra deve essere accompagnata da:

a) *documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:*

1. ramo di attività dell'azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio;
2. specificazione dell'attività svolta;
3. tipologia del rifiuto prodotto;
4. quantitativi volumetrici e ponderali settimanali, mensili e annui dei rifiuti prodotti, suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche previsti nei criteri di assimilazione;
5. dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto;
6. superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto;
7. superfici aziendali complessive;
8. numero di addetti complessivi;
9. numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali";

b) *b) elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.*

La procedura si conclude, previo accertamento dei competenti uffici tecnici, con determinazione dirigenziale di assimilazione dei rifiuti prodotti (o di alcune tipologie) e di iscrizione al ruolo dell'utenza (o dell'aggiornamento dell'iscrizione a ruolo delle superfici di produzione dei rifiuti assimilati). La determinazione indica le modalità di conferimento dei rifiuti assimilati e le rispettive quantità conferibili nonché la metodologia di tassazione (o

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

tariffazione) dell'utenza richiedente.

Art. 9. Competenze del Comune

Il Comune concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto individuato dalla Regione ai sensi del comma 186-bis dell'art. 2 della legge 191/2009, il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalle norme statali e comunitarie sull'affidamento dei servizi pubblici locali, in coerenza con le indicazioni dei bacini di raccolta del Piano provinciale, redatto in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

Il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento. Il Comune fornisce alla Regione e alla Provincia, tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da essi richieste.

La privativa comunale non si applica:

- alle attività di recupero dei rifiuti speciali di cui al D. Lgs. 152/06;
- alle attività di recupero dei rifiuti speciali assimilati non convenzionati con l'Amministrazione Comunale che il produttore dimostra di aver avviato al recupero autonomamente.

Art.10. Il soggetto gestore

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalle normative nazionale e regionale in materia di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto a livello unitario di Ambito territoriale ottimale, il Comune, individua il soggetto gestore secondo le procedure di evidenza pubblica previste dall'ordinamento normativo vigente.

Preliminarmente alla scelta del soggetto gestore, l'Amministrazione definisce lo schema tipo di contratto di servizio. Lo schema di contratto di servizio deve essere allegato al capitolato di gara.

Lo schema tipo prevede:

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- c) la durata dell'affidamento;
- d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio; le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- e) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
- f) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
- g) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- h) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- i) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali
- j) all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- k) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- l) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze, qualora il soggetto gestore sia identificato anche come soggetto incaricato della riscossione.

In via indicativa e non esaustiva e fatto salvo ogni altro compito previsto con la convenzione, unicamente per le finalità del presente Regolamento, il soggetto gestore è tenuto allo svolgimento diretto o indiretto, sul territorio comunale o sul territorio del bacino intercomunale di raccolta, delle seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi, nel rispetto della normativa inerente il sub-appalto:

1) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nelle fasi della raccolta, trasporto e conferimento a destinazione;

2) la gestione di servizi di pulizia e spazzamento delle strade e aree pubbliche e private ad

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

uso pubblico, intendendosi queste ultime come aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;

3) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;

4) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte IV del D. Lgs. 152/2006;

5) la gestione operativa dell'ecocentro comunale, secondo le modalità stabilite nel regolamento di gestione inserito nel progetto allegato al contratto di servizio;

6) l'informazione e l'istruzione delle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti, nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento;

7) la verifica ed il controllo del corretto conferimento del materiale da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al corpo di polizia locale;

8) l'individuazione delle nuove tipologie di rifiuto proposte in conferimento dalle utenze domestiche presso l'ecocentro, l'organizzazione della raccolta, l'informazione e l'istruzione delle utenze circa le modifiche delle tipologie dei rifiuti conferibili presso l'ecocentro e previsti nella tabella del successivo art. 25;

9) la predisposizione della carta dei servizi secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale. La carta dei servizi deve contenere, in forma chiara, i diritti degli utenti in materia di informazione nonché gli standard di servizio che il gestore è tenuto a rispettare sull'intero territorio comunale per i singoli servizi (ad esempio, orari e frequenza del servizio di raccolta, orari e frequenze di spazzamento, modalità di ritiro ingombranti, frequenze svuotamento contenitori pile e farmaci, orari di apertura dell'ecocentro).

Il soggetto gestore può svolgere attività propositive da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, finalizzate a definire quanto segue:

- a) l'individuazione o le modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenze di effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- b) l'individuazione delle aree di spazzamento;

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

- c) le modalità di conferimento al servizio di raccolta e/o presso l'ecocentro delle varie tipologie di materiali;
- d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Inoltre, in accordo con il Comune, il soggetto gestore può svolgere le seguenti attività:

- a) l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla privacy;
- b) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- c) la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta, effettuata avvalendosi della collaborazione di Associazioni di volontariato o della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art.11. Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

Tutte le attività di conferimento previste al Titolo II del presente Regolamento per i rifiuti urbani e ad essi assimilati risultano di competenza dei produttori degli stessi.

I soggetti produttori e gli utenti in genere sono tenuti al rispetto delle norme di conferimento dei rifiuti con specifico riferimento agli orari indicati esplicitamente nel contratto di servizio e nella carta dei servizi o in apposito disciplinare tecnico richiamato nel contratto di servizio e nella carta dei servizi.

Art. 12. Obblighi degli operatori ecologici

Tra gli obblighi del personale addetto ai servizi pubblici di igiene ambientale rientrano i seguenti doveri:

1. limitare l'accesso ad immobili e proprietà private ai soli luoghi e locali necessari per lo svolgimento del servizio;
2. segnalare tempestivamente al nucleo di polizia ambientale ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento ed alle altre norme in materia di rifiuti di cui venga a conoscenza;

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

3. indossare l'uniforme fornita dal gestore del servizio durante l'orario di lavoro.
4. essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di controlli degli Enti preposti o su richiesta dell'utenza.

TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art.13. Prescrizioni generali e zone di raccolta

La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto l'Amministrazione Comunale è impegnata ad assicurarla in tutto il suo territorio.

L'attivazione della raccolta differenziata viene preceduta da adeguato studio del tessuto urbanistico e dell'apparato commerciale e artigianale. Dovranno essere individuati i circuiti e le cadenze più appropriate per un efficace intercettamento dei rifiuti.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati viene effettuato entro il perimetro dell'intero territorio comunale anche se con frequenze ed orari differenti. In tutto il territorio servito, la raccolta dei rifiuti è effettuata e programmata per zone e per tipi di raccolte in orari e giorni fissi prestabiliti, dei quali sono informate le utenze interessate. Tutte le raccolte avvengono con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo di normali quantitativi di rifiuti da parte dell'utente.

Tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente Regolamento.

È consentito il riutilizzo degli scarti alimentari domestici e dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde tramite compostaggio domestico, negli orti e nei giardini privati, purché non arrechi pregiudizio alla salute pubblica o all'ambiente.

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Gli utenti che intendono adottare la pratica del compostaggio domestico sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione che provvederà, per tramite del soggetto gestore, a fornire apposita documentazione tecnica inerente le modalità da seguire nell'attività ed a effettuare il monitoraggio.

È vietata la combustione di rifiuti, sia in area pubblica che privata.

Standard minimi di servizio

Le modalità esecutive del servizio di igiene urbana sono contenute e disciplinate nel contratto di servizio con il soggetto gestore. In ogni caso devono essere garantiti i seguenti standard minimi:

1. Il circuito di raccolta domiciliare porta-porta sarà avviato presso il centro urbano di Carloforte e nel territorio extraurbano, per tutte le utenze domestiche, e su tutto il territorio del Comune per tutte le utenze specifiche, e sarà caratterizzato dalla raccolta dai contenitori personali e/o dei sacchi e/o del materiale confezionato dall'utenza lasciato su suolo stradale presso l'uscio dell'abitazione o dell'attività commerciale; in caso di edifici condominiali con più di 4 utenze ovvero di grandi utenze commerciali, la raccolta potrà avvenire, come modalità opzionale per il condominio o l'utenza che potrà richiederla, entro aree private interne di pertinenza finitime allo spazio pubblico, mediante appositi contenitori di capienza adeguata per le esigenze del singolo condominio o utente commerciale.
2. in generale, le frequenze di servizio minime garantite per ciascuna frazione merceologica sono con cadenza settimanale sull'intero territorio comunale; frequenze inferiori a quella settimanale possono essere stabilite per circuiti di raccolta territoriale di frazioni merceologiche particolari (quali RUP) o qualora la struttura dell'assetto urbano permetta una riduzione della frequenza senza causare difficoltà nella gestione domiciliare delle frazioni merceologiche;
3. le frequenze di servizio vengono incrementate nel periodo estivo per le attività commerciali;
4. per la frazione umida la frequenza di servizio minima garantita nel centro urbano è con cadenza pari a tre volte la settimana mentre per le utenze presenti in zona extraurbana è con cadenza pari a due volte la settimana con possibilità di attivazione di compostaggio domestico;
5. la raccolta dei rifiuti, di qualunque genere, di norma viene effettuata a partire dalle ore 04:00 - 5:00 nei giorni di raccolta. Qualora per motivazioni diverse la raccolta dovesse

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

- subire un ritardo, sia nell'orario di inizio, che nel corso delle operazioni, il soggetto gestore dovrà tempestivamente avvisare l'ufficio dell'Area Servizi dell'Amministrazione, spiegandone le motivazioni; l'utente dovrà premunirsi di ritirare il bidone una volta svuotato nel più breve tempo possibile dal termine del servizio;
6. nel caso di interruzione del servizio a causa di scioperi o festività il soggetto gestore ha l'obbligo di avvisare la cittadinanza mediante affissione di manifesti, almeno 24 ore prima della sospensione;
 7. l'ecocentro deve risultare operativo minimo 42 ore alla settimana nel periodo invernale e 68 ore la settimana nel periodo estivo;
 8. la pulizia delle spiagge (ove prevista nel contratto di servizio) deve essere prevista secondo i requisiti stabiliti nel contratto di servizio individuati in coerenza con le indicazioni della normativa in materia. La rimozione di rifiuti sparsi nell'arenile dovrà avvenire almeno due volte nel periodo ottobre-maggio per intensificarsi nel periodo estivo secondo le indicazioni del contratto di servizio;
 9. il servizio di spazzamento delle strade deve essere garantito con la frequenza precisata nel contratto di servizio, individuata in coerenza con le indicazioni del Progetto Guida e del Capitolato speciale d'appalto. Devono essere garantiti servizi specifici in occasione di festività, sagre, manifestazioni ricorrenti, mercati ambulanti, ecc.;
 10. il soggetto gestore deve rendere disponibile agli utenti un riferimento telefonico (preferibilmente un numero verde) per chiarimenti in merito al servizio;
 11. il soggetto gestore deve promuovere iniziative di informazione dell'utenza circa le finalità e le modalità di svolgimento dei servizi integrati di gestione dei rifiuti.

Art.14. Modalità generali di conferimento dei rifiuti

Nel rispetto di quanto indicato nel Piano Regionale, l'obiettivo dell'Amministrazione è attivare e consolidare sistemi di raccolta integrati, con assoluta priorità all'attivazione delle raccolte domiciliari e condominiali, considerate come sistema valido per poter adempiere per intero al dettato normativo nell'ottica del conferimento responsabilizzato. Per tale motivo sono privilegiate le raccolte su chiamata per alcune frazioni particolari (ingombranti, scarti verdi, RAEE) ed i conferimenti domiciliari con busta semi-trasparente, in coerenza con le indicazioni del garante della privacy.

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, il soggetto gestore e l'Amministrazione individuano le modalità di conferimento delle diverse frazioni merceologiche per zone e per singole utenze.

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata o delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.

Sono da considerarsi quali aree esterne alla proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico e quelle di penetrazione private.

Riguardo gli edifici condominiali, ove tecnicamente possibile, saranno determinate le modalità di conferimento dei rifiuti anche all'interno delle pertinenze condominiali, evitando l'esposizione su suolo pubblico. Nel caso dovrà essere consentito al soggetto gestore l'accesso alle aree condominiali per le operazioni di svuotamento dei contenitori. Allo scopo saranno avviate istruttorie che prevedranno il coinvolgimento del soggetto gestore e dell'amministratore di condominio.

Risulta tra i compiti del soggetto gestore la pulizia delle aree individuate dall'Amministrazione, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.

Il Soggetto gestore provvederà ad organizzare la raccolta e il trasporto dei rifiuti con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione saranno tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.

Gli utenti le cui proprietà private si raggiungono per il tramite di strade private, usufruiscono del servizio domiciliare di raccolta differenziata previa autorizzazione al transito degli operatori e dei mezzi per il ritiro dei rifiuti, concesso o dal proprietario della strada privata o dal titolare della servitù di passaggio.

Laddove non fosse possibile operare il ritiro con le modalità sopra descritte, i rifiuti potranno essere conferiti direttamente all'ecocentro o in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione, stabilito di concerto con il soggetto gestore ed approvato dall'amministrazione fermo restando le sanzioni pecuniarie per il superamento dei tempi di permanenza dei contenitori sul suolo pubblico.

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Per le utenze domestiche svantaggiate in quanto portatrici di disabilità o anziane, a fronte della certificata impossibilità di esporre autonomamente il rifiuto, si potrà effettuare il servizio prelevando il rifiuto all'interno della casa di abitazione previa autorizzazione della Stazione Appaltante e della proprietà. Il personale addetto alla raccolta verrà preventivamente presentato all'utente e sarà sempre dotato di tesserino di riconoscimento.

Per le utenze pubbliche (sedi municipali, uffici pubblici e scuole), e per le utenze non domestiche (UND) dotate di contenitori a volume maggiore, si potrà effettuare il servizio all'interno degli spazi recintati previa autorizzazione della Stazione Appaltante e della proprietà. La realizzazione del servizio con questa modalità verrà attivata solo nelle casistiche di effettiva necessità, dopo sopralluogo congiunto con la Stazione Appaltante per verificare la fattibilità e previa sottoscrizione di un'apposita liberatoria a tutela della sicurezza degli operatori addetti al servizio.

Tutte le attrezzature e i contenitori sono assegnati alle utenze a titolo di proprietà. L'utente è tenuto ad utilizzarli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento, mantenendo i medesimi in buono stato di conservazione. Nel caso di rottura o perdita di efficienza, l'utenza deve provvedere all'acquisto di attrezzatura identica, sia nella capacità che nel colore, eventualmente fornita dal soggetto gestore su richiesta.

Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.

È compito dell'utente posizionare i sacchetti o contenitori individuali, ben chiusi, all'esterno delle proprietà immobiliari come sopra indicato.

Qualora i rifiuti non siano di provenienza di una singola utenza certa e, al momento del conferimento o confezionamento non siano conformi per natura a quanto previsto nel presente Regolamento, gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliarli. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.

L'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

L'Amministrazione, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, nel caso in cui l'utente non rispetti le prescrizioni del Regolamento, il gestore deve comunque ritirare il sacchetto o il contenitore o i rifiuti, dopo aver richiesto l'intervento dell'autorità competente a rilevare l'infrazione dell'utente.

Art.15. Modalità di conferimento del rifiuto organico

Il conferimento della frazione umida (ORGANICO) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate dal soggetto gestore. In generale il conferimento dovrà essere effettuato in appositi sacchetti in materiale bio- compostabile a perdere, rispondente alle norme UNI EN 13432, da inserire in appositi contenitori rigidi individuali, per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.

Il soggetto gestore comunicherà le modalità di distribuzione o di reperimento dei sacchetti compostabili. Per il conferimento della frazione organica gli utenti sono tenuti al rispetto delle indicazioni fornite dal soggetto gestore.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere anche conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro, nei limiti stabiliti dall'art. 25, purché il conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore purché sia rigido e garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.

Le utenze domestiche provvedono a separare la frazione organica (scarti alimentari, rifiuto umido) impiegando esclusivamente l'apposito sacchetto in materiale compostabile.

Il conferimento al servizio dovrà avvenire immettendo il sacchetto compostabile, ben chiuso, nell'apposito contenitore per l'esposizione.

I contenitori, nel centro abitato, dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore mentre nelle case sparse in prossimità della strada di accesso privata o in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione, stabilito di concerto con il soggetto gestore ed approvato dall'amministrazione fermo esclusivamente

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

negli orari indicati dal soggetto gestore

Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori che si trovano nella pubblica via dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente in modo da mantenere il decoro urbano ed extraurbano.

Per i condomini con un numero di utenze indicativamente maggiori di 10, la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido (alimentari, frutta e verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.), devono conferire i rifiuti in contenitori che saranno forniti dal soggetto gestore qualora gli stessi siano assimilati ai rifiuti urbani secondo quanto previsto nel presente Regolamento. Salvo eccezioni che saranno valutate e autorizzate dal soggetto gestore, di concerto con l'Amministrazione, e per le quali verrà assegnato un contenitore dotato di apposita serratura, i contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

I residui di potatura dovranno, di norma, essere conferiti presso l'ecocentro. È possibile il conferimento della frazione vegetale all'interno del normale circuito di ritiro dell'organico solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso), o in appositi circuiti domiciliari su chiamata purché la quantità non ecceda un volume indicativamente di 200-250 litri. In quest'ultimo caso, sarà compito dell'utenza stoccare il materiale in area di propria pertinenza e garantire l'ingresso al soggetto gestore per le operazioni di ritiro; previo accordo col soggetto gestore, potrà essere ammessa l'esposizione del materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione per i tempi minimali necessari alle operazioni di ritiro, purché ridotto volumetricamente ed adeguatamente confezionato al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie nelle operazioni di ritiro.

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Art.16. Modalità di conferimento del rifiuto secco non riciclabile

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti a perdere, semi-trasparenti forniti dal gestore inseriti in appositi contenitori dati in dotazione. E' fatto divieto l'utilizzo di sacchi neri.

La raccolta avviene con la modalità “porta a porta”, cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Le utenze domestiche provvedono all'esposizione all'esterno ed il conferimento al servizio di raccolta del secco non riciclabile.

È vietato introdurre nei rifiuti secchi indifferenziati materiali recuperabili o riciclabili oggetto di raccolta differenziata nonché materiali incandescenti.

È vietato introdurre nei contenitori forniti in dotazione oggetti di grosso volume.

I contenitori, nel centro abitato, dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore mentre nelle case sparse in prossimità della strada di accesso privata o in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione, stabilito di concerto con il soggetto gestore ed approvato dall'amministrazione fermo esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore

Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori che si trovano nella pubblica via dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente in modo da mantenere il decoro urbano ed extraurbano.

Per i condomini con un numero di utenze indicativamente maggiore di 10, la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In questi casi dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

Le utenze non domestiche verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze, stabilite ad inizio del servizio. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso. Ad

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

operazioni di svuotamento avvenute, le utenze dovranno tempestivamente provvedere al ritiro del contenitore per riporlo entro gli spazi di propria pertinenza.

Art. 17. Modalità di conferimento di carta e cartone

I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono indicativamente costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, carta grafica in genere nonché da tutti gli imballaggi in carta e cartone.

La raccolta avviene con la modalità “porta a porta”, cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

Il materiale deve essere esposto in contenitore rigido fornito dal gestore e l'eccedenza comunque confezionata in scatole di cartone, in buste di carta o impacchettato e legato con spago (confezionamento a perdere), e depositato dagli utenti avendo cura di effettuare una riduzione della volumetria per limitare l'ingombro, in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

I contenitori, nel centro abitato, dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore mentre nelle case sparse in prossimità della strada di accesso privata o in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione, stabilito di concerto con il soggetto gestore ed approvato dall'amministrazione fermo esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore

Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori che si trovano nella pubblica via dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente in modo da mantenere il decoro urbano ed extraurbano.

Il materiale può essere conferito dall'utente presso l'ecocentro, avendo cura di effettuare, qualora necessaria, una riduzione della volumetria per limitare l'ingombro.

È fatto divieto di esporre o conferire la carta-cartone in buste di plastica, così come l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti.

Per i condomini con un numero di utenze indicativamente maggiore di 10, la raccolta sarà

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In questi casi dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità del luogo di conferimento.

Le utenze non domestiche produttrici di carta di qualità, qualora assimilata ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze, stabilite ad inizio servizio. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

In particolare, le utenze costituite da uffici pubblici e privati sono tenute ad attivare una raccolta dedicata di carta, cartone e cartoncino.

Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi a base cellulosica o di carta grafica dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurne il volume e separato da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc).

È vietato introdurre carta o cartone nei contenitori per il "secco residuo".

Art.18. Modalità di conferimento della plastica

Tra i rifiuti facenti parte della frazione riciclabile in plastica ci sono in primo luogo gli imballaggi in materiale plastico come definiti dalla Direttiva 2004/12/CE e richiamati nell'allegato E alla parte quarta del D. Lgs.152/06; indicativamente possono essere così individuati:

- 1) contenitori in plastica vuoti;
- 2) confezioni rigide o flessibili in plastica per alimenti;
- 3) barattoli e vaschette in plastica;
- 4) fascette in plastica per legature pacchi;
- 5) altri imballaggi in plastica (cassette per ortaggi e carni).

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Fanno parte dei rifiuti riciclabili in plastica anche i manufatti in plastica (non catalogabili nei RAEE e negli ingombranti) anche se non direttamente rientranti nella definizione di imballaggi.

Il conferimento dei materiali in plastica deve essere effettuato a cura degli utenti in apposite buste in materiale plastico non biodegradabile a perdere semi-trasparente da esporre su suolo pubblico per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.

La raccolta avviene con la modalità “porta a porta”, cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, esposto a mezzo di sacchi o di contenitori a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall’utente presso l’ecocentro purché adeguatamente confezionato in modo da evitare ingombro e percolamento di liquidi.

I contenitori, nel centro abitato, dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore mentre nelle case sparse in prossimità della strada di accesso privata o in apposito punto su suolo pubblico vicino all’abitazione, stabilito di concerto con il soggetto gestore ed approvato dall’amministrazione fermo esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore

Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori che si trovano nella pubblica via dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell’utente in modo da mantenere il decoro urbano ed extraurbano.

È fatto divieto di introdurre materiali cartacei o comunque diversi dai materiali plastici precisati dal soggetto gestore nell’apposita campagna informativa .

Per i condomini con un numero di utenze indicativamente maggiore di 10, la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l’accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In questi casi dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità del luogo di conferimento.

Le utenze non domestiche produttrici di plastica, qualora assimilata ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze.

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi plastici dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurne il volume e separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, carta, ecc.).

È vietato introdurre la plastica nei contenitori per il "secco residuo".

Art.19. Modalità di conferimento del vetro

I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile comprendente il vetro, meglio specificati nella documentazione fornita dal soggetto gestore alle utenze, possono essere così individuati:

- 1) rifiuti di vetro;
- 2) contenitori in vetro di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa, anche etichettati con simboli tossico, infiammabile o irritante purché vuoti e non contaminati dai materiali pericolosi precedentemente contenuti.

Il conferimento di tale materiale deve essere effettuato a cura degli utenti in appositi contenitori individuali, da esporre per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, a mezzo di contenitori, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro purché il conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore purché sia rigido e garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.

I contenitori, nel centro abitato, dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore mentre nelle case sparse in prossimità della strada di accesso privata o in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione, stabilito di concerto con il soggetto gestore ed approvato dall'amministrazione fermo esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori che si trovano nella pubblica via dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente in modo da mantenere il decoro urbano ed extraurbano.

Per i condomini con un numero di utenze indicativamente maggiore di 10, la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In questi casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti di vetro, qualora assimilati ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi in vetro dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, imballaggi plastici, ecc.).

È vietato l'uso di buste all'interno dei contenitori del vetro ed introdurre il vetro nei contenitori per il "secco residuo".

Art. 20. Modalità di conferimento degli imballaggi metallici

I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile degli imballaggi metallici, meglio specificati nella documentazione fornita dal soggetto gestore alle utenze, possono essere così individuati:

- 1) contenitori e bombolette vuote in materiale ferroso e non ferroso che non abbiano contenuto vernici;
- 2) lattine per bevande e scatolame per alimenti;
- 3) contenitori in metallo di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa purché

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

completamente svuotati;

- 4) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;
- 5) barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio;
- 6) chiusure metalliche per vasetti, tappi corona.

Il conferimento di tale materiale deve essere effettuato a cura degli utenti in appositi contenitori individuali, da esporre per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.

La raccolta avviene con la modalità “porta a porta”, cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, a mezzo di contenitori, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro purché il conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore purché sia rigido e garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.

I contenitori, nel centro abitato, dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore mentre nelle case sparse in prossimità della strada di accesso privata o in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione, stabilito di concerto con il soggetto gestore ed approvato dall'amministrazione fermo esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore

Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori che si trovano nella pubblica via dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente in modo da mantenere il decoro urbano ed extraurbano.

Per i condomini con un numero di utenze indicativamente maggiore di 10, la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In questi casi dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi metallici, qualora assimilati ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi in metallo dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, imballaggi plastici, ecc.).

È vietato l'uso di buste all'interno dei contenitori in dotazione ed introdurre gli imballaggi in metallo nei contenitori per il "secco residuo".

Qualora attivata dal soggetto gestore la raccolta congiunta dell'imballaggio metallico di piccola dimensione con altra frazione merceologica (ad esempio vetro o plastica), le modalità di conferimento seguono le indicazioni della frazione merceologica prevalente in termini ponderali.

Art. 21. Conferimento di rifiuti di pile e batterie

I rifiuti di pile e batterie sono così individuati:

1. pile a bottone;
2. pile stilo;
3. batterie per attrezzature elettroniche.

Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o di beni attinenti (tabacchini, negozi, supermercati, ecc.) o direttamente presso l'ecocentro comunale.

Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento, scelta in coerenza con le indicazioni del Piano provinciale. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

È vietato introdurre o riporre a fianco dei contenitori, accumulatori al piombo che devono essere consegnati all'ecocentro nelle modalità indicate al seguente art. 25.

Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 14.

Art. 22. Conferimento di rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici

rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici sono così individuati:

1. farmaci;
2. fiale per iniezioni inutilizzate;
3. disinfettanti.

Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori riportanti la scritta “Raccolta medicinali scaduti”, privi dell’imballaggio esterno non contaminato, ove ciò non pregiudichi la sicurezza delle successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento, e posti presso le farmacie ed altre strutture all’uopo identificate (poliambulatori pubblici e privati, ecc...).

Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento, scelta in coerenza con le indicazioni del Piano provinciale. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l’esposizione.

Il conferimento verrà effettuato a cura dell’utente evitando sgocciolamento di liquidi e nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 14.

Art. 23. Conferimento di rifiuti costituiti da contenitori etichettati T o F o Xi (tossici o infiammabili o irritanti)

I rifiuti costituiti da contenitori di sostanze tossiche o infiammabili o irritanti (etichettati T , F, Xi), sono così individuati:

1. contenitori metallici o plastici di vernici e solventi o altri materiali infiammabili;
2. bombolette a propellente gassoso;
3. contenitori di sostanze tossiche (es. insetticidi).

Tali rifiuti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori localizzati nel territorio urbano ed in alternativa presso l’ecocentro.

Art. 24. Conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli

I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

Il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo modalità indicate dal soggetto gestore e comunque i rifiuti potranno essere conferiti direttamente dalle utenze domestiche presso l'ecocentro.

Al fine di agevolare il conferimento da parte dell'utenza, il soggetto gestore è tenuto ad attivare un numero verde per il servizio di ritiro degli ingombranti e per l'informazione all'utenza. Tale obbligo è disciplinato nel contratto di servizio. Su richiesta dell'interessato il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio su chiamata. In questo caso sarà compito dell'utenza stoccare il materiale in area di propria pertinenza e garantire l'ingresso al soggetto gestore per le operazioni di ritiro; solo in situazioni eccezionali, previo accordo col soggetto gestore, potrà essere ammessa l'esposizione del materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione nella fascia oraria indicata dal gestore stesso, purché in modo ordinato ed evitando che il materiale possa produrre dei percolati. L'esposizione dovrà avvenire per il tempo necessario al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie per le operazioni di ritiro, e comunque non superiore ad ore 12.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominati RAEE, così come individuati dall'allegato 1 A del D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

1. grandi elettrodomestici;
2. piccoli elettrodomestici;
3. apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
4. apparecchiature di consumo;
5. apparecchiature di illuminazione;
6. strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensione);
7. giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
8. dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
9. strumenti di monitoraggio e di controllo;

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

10. distributori automatici.

Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad esaurimento della loro durata operativa, possono essere consegnate dalle utenze domestiche ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al gestore del servizio secondo modalità prestabilite. In particolare detti rifiuti possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'ecocentro nella misura indicata nell'art. 25. Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura del centro di raccolta, avendo cura di evitare che il bene possa produrre sgocciolamento di liquidi nelle operazioni di consegna. È vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente all'ecocentro.

Su richiesta specifica dell'utente, anche i RAEE potranno essere ritirati a domicilio con servizio su chiamata secondo le modalità e precauzioni già elencati per la consegna dei rifiuti ingombranti.

I RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici, rientrano, ai sensi della lettera o) dell'art. 3 del D.Lgs. 151/05, nella definizione di "RAEE provenienti dai nuclei domestici", se ricompresi nei limiti quantitativi dei criteri di assimilazione di cui all'art. 8; essi possono essere conferiti dalle utenze, nella misura stabilita dall'art. 25, esclusivamente presso l'ecocentro comunale, che si configura come "centro di raccolta comunale di RAEE" in adempimento al dettato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.6 del D. Lgs. 151/05.

I RAEE diversi da quelli citati al capoverso precedente ("RAEE professionali") non possono essere conferiti all'ecocentro, salvo che l'Amministrazione non ritenga di dover stipulare apposita convenzione con i produttori (o terzi che agiscono in loro nome) che quantifichi anche la tariffa di conferimento. In tale eventualità, anche i produttori diversi dai "nuclei domestici" possono conferire i RAEE nell'ecocentro nel rispetto delle modalità descritte nei capoversi precedenti, ma sarà obbligo del soggetto gestore tenere separati tali flussi da quelli catalogati come urbani o ad essi assimilati.

Art. 25. Conferimento di rifiuti presso l'Ecocentro

Presso l'Ecocentro possono essere conferiti dalle utenze domestiche, in forma differenziata e nella misura massima ivi indicata, i rifiuti di cui alla successiva Tabella, per alcuni dei quali è prevista anche una specifica raccolta sul territorio e descritta nei

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

precedenti articoli dal 15 al 24. I soggetti autorizzati al conferimento sono quelli residenti nel territorio di competenza dell'ecocentro. Gli utenti sono tenuti a presentare un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca la residenza.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di aggiornare gli accessi, eventualmente informatizzando il sistema di registrazione.

Frazione Merceologica	Codice CER	Valore base di quantità conferibile
Sostanza organica da rifiuto urbano	200108	30 litri/settimana
Rifiuti vegetali da sfalci e Potature	200201	0.3 mc /settimana
Vetro ed imballaggi in Vetro	200102 - 150107	50 pz/settimana (vetro in bottiglie) 10 pz/settimana (vetro ingombrante)

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Carta – Cartone ed imballaggi cellulosici	200101 - 150101	1 mc/settimana
Plastiche ed imballaggi in plastica	200139 - 150102	1 mc/settimana
Imballaggi in metallo di piccola pezzatura	150104	10 pz/settimana
Legno e imballaggi in legno	200138 - 150103	5 pz/settimana
Tessili ed imballaggi tessili	200111 - 150109	5 pz/settimana
Imballaggi misti	150106	10 pz/conf./settimana
Abbigliamento	200110	10 pz/settimana
Ingombranti metallici	200140	3 pz/settimana
Altri ingombranti	200307	3 pz/settimana
Elettrodomestici contenenti CFC	200123	1 pz/mese
Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi	200135	1 pz/ conf./settimana
Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolose	200136	3 pz/ conf./settimana
Pile e batterie	200133 - 200134	3 pz/mese (se accumulatori)
Pneumatici usati	160103	4 pz/mese
Medicinali scaduti	200132	1 kg/settimana

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Contenitori etichettati T o F o Xi	150110	1 kg/settimana
Lampade al neon	200121	5 pezzi/mese
Oli minerali esausti	200126	5 kg/mese
Oli vegetali e animali	200125	5 kg/settimana
Rifiuti inerti	170107	0,2 mc/settimana

Tabella 1

Le modalità di conferimento sono riportate nello specifico regolamento di gestione dell'ecocentro.

Il soggetto gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie, le quantità e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuata presso l'ecocentro, purché autorizzata dall'Amministrazione.

Fatto salvo il rispetto dei criteri di assimilabilità riportati nell'art. 8, i rifiuti non pericolosi prodotti da utenze non domestiche possono essere conferiti presso l'Ecocentro secondo i limiti riportati nella seguente tabella.

Frazione Merceologica	Codice CER	Quantità per utenza litri (*)/conf.
Imballaggi primari in vetro	20 01 02 - 15 10 07	80
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	15 01 01 - 20 01 01	80

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Plastica e imballaggi primari in plastica	15 01 02 - 20 01 39	80
Imballaggi secondari cellulosici e plastici	15 01 02	80
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	15 01 04	80
Imballaggi secondari in legno	15 01 03	120
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	15 01 05	80
Manufatti o loro parti in metallo	20 01 40	n° 3 pz
Manufatti o loro parti in legno	20 01 38	n° 3 pz
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	20 01 08	80
Rifiuti da giardini utenza privata non domestica	20 02 01	500
Scarti da lavorazioni alimentari (**)	02 03 04 - 02 06 01	80
Scarti della lavorazione del legno	03 01 05	50

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	20 01 10 - 20 01 11	n° 10 pz
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	20 01 36	n° 3 pz
Rifiuti ingombranti di altra natura non classificabili nei precedenti	20 03 07	n° 3 pz
Medicinali scaduti	20 01 32	5
Pile alcaline tipo stilo e a bottone e batterie per attrezza. elettroniche	20 01 34	5

Tabella 2

*) espresso in litri salvo indicazione diversa

(**) I rifiuti capitolo 020304 – 020601 – 030105 potranno essere accettati solo dai centri di raccolta autorizzati ai sensi della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006

I quantitativi conferiti dalla singola utenza, devono essere annotati in volume e in peso (qualora l'ecocentro sia dotato di pesa) in specifico registro nel rispetto delle norme stabilite dal D.M. 8 agosto 2008 e s.m.i..

L'annotazione deve essere controfirmata dall'utenza.

Poiché i quantitativi conferiti presso l'ecocentro concorrono ai quantitativi massimi ammissibili per l'assimilabilità ai rifiuti, per le utenze non domestiche che intendono avvalersi del conferimento presso l'ecocentro è necessario che siano ridefiniti, per differenza, i quantitativi massimi conferibili nell'ambito dei circuiti territoriali e sia conseguentemente modulata la capacità dei contenitori forniti in dotazione e la frequenza di raccolta. Tale disposizione non si applica per i RAEE assimilati alla provenienza domestica, per i quali ai sensi dell'art. 24 è previsto esclusivamente il conferimento presso l'ecocentro, nonché per gli scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento (anch'essi conferibili

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

solo presso l'ecocentro) e per medicinali e pile per i quali il conferimento è ammesso anche nei contenitori territoriali senza vincolo specifico salvo quello della non eccedenza della capacità disponibile del contenitore.

Art. 26. Trasporto dei rifiuti

Fatte salve le autorizzazioni di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali ambito della raccolta, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Il soggetto gestore potrà utilizzare l'ecocentro per la funzione di area attrezzata di raggruppamento, così come definita dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dal Piano provinciale, nel rispetto delle prescrizioni inerenti il divieto di utilizzo negli orari di apertura al conferimento diretto da parte dell'utenza, qualora il settore destinato alla funzione dell'area attrezzata non sia fisicamente separato dal settore destinato alla funzione di ecocentro.

In particolare l'area potrà essere utilizzata dal soggetto gestore per il trasferimento a distanza del rifiuto umido e delle frazioni valorizzabili, secondo le indicazioni specifiche riportate nel regolamento di gestione dell'ecocentro.

Per il trasporto a distanza del secco residuo il soggetto gestore potrà utilizzare l'area di raggruppamento attivata presso l'ecocentro solo se appositamente autorizzata dall'Amministrazione Provinciale competente. In alternativa potrà utilizzare l'area di raggruppamento e travaso autorizzata per il bacino di raccolta dei servizi associati, laddove disponibile, o il trasporto diretto con gli stessi mezzi di raccolta.

È ammesso il travaso in linea nel territorio dei rifiuti dai veicoli di raccolta leggeri a veicoli di capacità maggiore solo se funzionale alla razionalizzazione del servizio di raccolta nelle aree del centro urbano che presentano difficoltà di transito. Durante il travaso deve essere evitato lo scarico al suolo dei rifiuti e deve essere assicurata l'immediata pulizia del punto

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

di travaso qualora si verificasse dispersione occasionale dei rifiuti.

È preferibile che il travaso in linea nel territorio dei rifiuti da veicoli di media capacità a veicoli pesanti di grande capacità, finalizzata alla razionalizzazione del trasporto a distanza, avvenga in area confinata (es. ecocentro o area attrezzata di raggruppamento o area di travaso) appositamente predisposta per questa funzione individuata in accordo con l'Amministrazione.

Art. 27. Particolari categorie di rifiuti

1. Rifiuti dell'attività edilizia

Fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo, i rifiuti edili, quali i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiale da costruzione di qualunque natura e composizione, le rocce e i materiali litoidi, i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione e recupero autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Limitatamente ai rifiuti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nel centro di raccolta, secondo quanto indicato nell'art. 25 (Tabella 1). Divieto assoluto di conferimento di materiale contenente amianto.

2. Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

Ai rifiuti provenienti da attività cimiteriali, quali i rifiuti da esumazione ed estumulazione e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) del D.P.R. 254/2003, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 12 e 13 dello stesso D.P.R. 254/2003.

Tutti gli altri rifiuti prodotti all'interno del cimitero sono avviati ai circuiti di raccolta differenziata attivati nel territorio.

Art. 28. Pesata dei rifiuti urbani

Ove tecnicamente possibile la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

smaltimento deve essere effettuata prima del trasporto fuori dal territorio Comunale, ad esempio presso l'area di raggruppamento se dotata di pesa.

In caso contrario la pesata sarà effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

Il gestore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione (uffici tecnici competenti) copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (o altro documento normativamente comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti ed il relativo peso a destino) secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 29. Sospensione dei servizi di raccolta

I servizi di raccolta del rifiuto organico e del secco non riciclabile di norma non vengono effettuati nei giorni festivi, anche infra-settimanali. In caso di doppia festività, può essere prevista l'interruzione del servizio in uno dei due giorni. Il servizio sospeso verrà effettuato il primo giorno feriale successivo o recuperato secondo le disposizioni dell'Amministrazione.

I servizi potranno essere effettuati parzialmente in caso di intransitabilità delle strade. Il servizio, pertanto, proseguirà dal primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta. L'Ufficio Area Servizi comunale redige l'elenco delle utenze dei servizi minimi essenziali. Tale elenco viene inserito nel contratto di servizio con il soggetto gestore e rappresenta l'elenco delle utenze il cui servizio deve essere garantito in caso di interruzione non programmata del servizio, ivi compresi i casi di sciopero. Sono comprese tra i servizi minimi essenziali le seguenti utenze: caserme, scuole, uffici pubblici.

In presenza di condizioni meteo avverse, certificate dalla Protezione Civile della Regione Sardegna, il servizio potrà essere sospeso previa informazione del cittadino attraverso l'impiego degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione quali: Sito istituzionale, App, Social Network.

TITOLO III – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 30. Definizione

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

Art. 31. Spazzamento

Il servizio di spazzamento del suolo del territorio comunale comprende in particolare la pulizia di strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico, di proprietà pubblica o di uso pubblico, inclusa nel perimetro comunale.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni in atmosfera e sonore, al fine di scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Qualora le tecnologie a disposizione non permettano di rispettare i limiti previsti dalle norme sul rumore l'Amministrazione disporrà, con proprio provvedimento, gli orari entro i quali è possibile effettuare gli interventi in funzione delle specificità delle strade ed aree.

La frequenza e le altre modalità di svolgimento del servizio di spazzamento sono definite nel contratto di servizio fermi restando gli standard minimi di cui al presente Regolamento. Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Amministrazione sentito il soggetto gestore.

In particolare il soggetto gestore deve effettuare la raccolta delle siringhe abbandonate rinvenute durante l'attività di spazzamento, avendo cura di dotare gli addetti al servizio, di dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo; le siringhe raccolte devono essere avviate allo smaltimento secondo le norme previste dal DPR 254/2003.

Nelle strade ove si esegue lo spazzamento meccanizzato deve essere previsto, laddove necessario, il divieto di sosta secondo gli orari e i giorni programmati per gli interventi.

L'apposita cartellonistica indicante il divieto di sosta programmato può essere fissa o mobile; nel secondo caso deve essere posizionata almeno 24 ore prima degli interventi programmati.

I residui dello spazzamento stradale devono essere avviati a trattamento/smaltimento in modo separato dai rifiuti urbani misti, attribuendo l'apposita codifica CER.

Art. 32. Cestini stradali

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche il Comune, o il soggetto gestore su incarico dello stesso, provvede all'installazione di cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni. È fatto divieto agli abitanti del Comune ed alle persone transiti nel territorio comunale di gettare rifiuti nel suolo pubblico o nelle aree private di consolidato utilizzo pubblico del territorio comunale; per i rifiuti di piccole dimensioni è fatto obbligo dell'utilizzo dei cestini stradali all'uopo predisposti, mentre per gli altri rifiuti è fatto obbligo del conferimento secondo le modalità specificate nel Titolo II del presente Regolamento.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal contratto di servizio che fa riferimento al disciplinare tecnico approvato dall'Amministrazione, che specifica anche la periodicità necessaria.

È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi e simili.

Art. 33. Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane devono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un fissato termine di tempo. Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

Art. 34. Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, anche ambulanti, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

gravata da servitù di pubblico passaggio, devono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Essi dovranno quindi raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni così da agevolarne la raccolta secondo le modalità impartite dal soggetto gestore di concerto con l'Amministrazione.

Art. 35. Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato e che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro, quali caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico del titolare o conduttore dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

Art. 36. Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell' area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 37. Manifestazioni e spettacoli viaggianti

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente dislocati dal soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto e secondo le esigenze programmate. Il servizio viene espletato con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto, che deve essere raccolto secondo appositi piani operativi. Il Comune può richiedere un contributo agli organizzatori delle manifestazioni in funzione della dimensione dell'evento e dei quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotto.

Art. 38. Manifestazioni

Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, ecologico, sportivo o di altro tipo, su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti:

- a) a far pervenire al soggetto gestore del servizio di raccolta, almeno 10 giorni prima della data di inizio delle manifestazioni, il programma delle iniziative e l'indicazione delle aree che si intendono impegnare o utilizzare;
- b) a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree interessate, direttamente o mediante convenzione con il soggetto gestore del servizio di spazzamento, qualora il servizio non sia stato esplicitamente previsto nel contratto di servizio;
- c) a conferire i rifiuti prodotti raccolti nell'area utilizzata, negli appositi contenitori e con le

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, il soggetto gestore è tenuto a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata.

Art. 39. Volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato il lancio di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private. È consentita la distribuzione di volantini mediante consegna a mano.

Art. 40. Rimozione di rifiuti scaricati abusivamente

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/06.

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art. 41. Altri servizi di Igiene Urbana e Ambientale

Nel contratto di servizio il soggetto gestore è tenuto:

- a eseguire lo spurgo di pozzetti e caditoie stradali secondo un piano programmato di interventi descritto nel disciplinare tecnico; gli interventi devono avere cadenza almeno annuale su tutti i pozzetti critici per il deflusso delle acque meteoriche ed essere attuati preferenzialmente nel mese di settembre, in anticipo rispetto al periodo di massima piovosità;

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

- ad istituire il servizio di pronto intervento per la rimozione di carogne e carcasse di piccoli animali rinvenuti su suolo pubblico e l'avvio allo smaltimento secondo le norme sanitarie conseguenti al Regolamento CE n.1069/2009 ed in ottemperanza alle prescrizioni che nello specifico verranno impartite dall'Autorità Sanitaria;
- ad effettuare il servizio di manutenzione, lavaggio e disinfezione dei contenitori previsti nell'ambito delle attività di raccolta presso i mercati, i cimiteri, le manifestazioni ricorrenti e per la raccolta territoriale degli ex RUP, dei cestini stradali nonché dei contenitori non assegnati alle utenze sia domestiche che specifiche per i quali è invece prevista la gestione in proprio; le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere eseguite periodicamente per quelli che permangono nel territorio (ad esempio i contenitori nei cimiteri) con frequenza almeno mensile nel periodo invernale e almeno quindicinale in quella estiva; per i contenitori previsti a supporto delle attività presso mercati o nelle manifestazioni ricorrenti gli interventi devono essere previsti nell'apposito cantiere operativo a seguito dell'allontanamento dei contenitori dal territorio; per i contenitori ex RUP la pulizia va effettuata in cantiere sostituendo il contenitore con uno equivalente pulito; per i cestini stradali la pulizia può essere effettuata in situ. Per le attività di pulizia e disinfezione devono essere utilizzati appositi prodotti detergenti e disinfettanti approvati dal Ministero della Salute e non contenenti sostanze nocive e pericolose; la tipologia deve essere comunicata all'Amministrazione a inizio attività;
- ad eseguire tutti gli altri servizi di igiene urbana esplicitamente citati nel disciplinare di servizio che ne specifica le modalità operative, tenuto conto delle normative in materia di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.

Art. 43. Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione si può avvalere, nei limiti e con i criteri di scelta di cui alla vigente normativa di riferimento, della collaborazione delle associazioni di volontariato, di cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il gestore del servizio. Il gestore del servizio è tenuto a comunicare

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

annualmente all'Amministrazione l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo. La convenzione deve contenere:

- il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
- la durata della convezione;
- la tipologia dei rifiuti raccolti e le modalità di raccolta;
- i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia;
- l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione delle tipologie e quantità di rifiuti raccolti.

Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente dai legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio di competenza dell'Amministrazione. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie. In particolare, nell'espletare il proprio servizio, i soggetti citati dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero.

Le convenzioni possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di determinare quantitativi massimi:

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Frazione Merceologica	Codice CER
Vetro ed imballaggi in vetro	200102 - 150107
Carta – Cartone ed imballaggi cellulosici	200101 - 150101
Plastiche ed imballaggi in plastica	200139 - 150102
Imballaggi in metallo di piccola pezzatura	150104
Legno	200138
Tessili	200111
Abbigliamento	200110
Ingombranti metallici	200140

Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi effettuati dal soggetto gestore.

Art. 44. Disposizioni diverse

Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi. I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotti nei cestini porta-rifiuti.

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 45. Servizi per i diversamente abili

L'Amministrazione studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei diversamente abili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.

Il gestore del servizio, sulla base dei risultati dei predetti programmi, adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

TITOLO IV – DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI

Art. 46. Divieti

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

1. l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
2. ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
3. esporre sacchetti, bidoni e altre attrezzature contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal soggetto gestore;
4. l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;
5. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
6. il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti o sminuzzati;
7. il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

8. lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
9. inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
10. conferire al servizio di raccolta rifiuti non contemplati nel presente regolamento;
11. smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
12. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;
13. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.

Art. 47. Controlli

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo delle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Art. 48. Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa secondo quanto riportato nell'Allegato I (sanzioni).

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii., recante norme sulla depenalizzazione. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Nel tempo, alcune sanzioni potranno essere modificate direttamente dalla Giunta Comunale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49. Osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 50. Efficacia del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore.

Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.

ALLEGATO B - SANZIONI REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI				
IDENTIFICATIVO	ARTICOLO REGOLAMENTO	VIOLAZIONE	SANZIONE	
			Min	Max
S -1	Art. (13 - 14)	Conferimento rifiuti speciali non assimilati e pericolosi in punti di accumulo destinati a rifiuti urbani assimilati	€ 15,00	€ 150,00
S - 2	Art. (13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20)	Utilizzo contenitori per conferimento materiali diversi da quelli a cui sono stati destinati	€ 15,00	€ 150,00
S -3	Art. (13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20)	Conferimento rifiuti sciolti ove previsto il conferimento in sacchi chiusi oppure conferimento rifiuti in sacchi ove previsto il conferimento in rifiuti sciolti	€ 15,00	€ 150,00
S -4	Art. (13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20)	Conferimento rifiuti con modalità diverse da quelle previste (es. giorno errato)	€ 15,00	€ 150,00
S -5	Art. (13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20)	Abbandono rifiuti urbani in area extraurbana diversa dal luogo di residenza / domicilio	€ 200,00	€ 2.000,00
S -6	Art. 24	Deposito rifiuti ingombranti nei contenitori, presso di essi o comunque in luogo destinato al conferimento di altri rifiuti	€ 15,00	€ 150,00
S -7	Art. (13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20)	Conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto	€ 15,00	€ 150,00
S -8	Art. (13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20)	Conferimento e fruizione cestini stradali non conforme	€ 20,00	€ 200,00
S -10	Art. 31	Impedimento o rallentamento del servizio di spazzamento per parcheggio improprio di veicoli	€ 20,00	€ 200,00
S -11	Art. 17	Conferimento di imballaggi cartacei da parte di utenze specifiche non piegati, non a bordo strada ed in orari e giorni diversi	€ 20,00	€ 200,00
S -12	Art. 16	Conferimento di rifiuti valorizzabili nei contenitori/mastelli per i rifiuti indifferenziati	€ 15,00	€ 150,00
S -13	Art. (15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21)	Conferimento di rifiuti misti indifferenziati nei circuiti di raccolta dei materiali valorizzabili	€ 15,00	€ 150,00
S -14	Art. 15	Conferimento di frazione organica in contenitori e/o modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio	€ 15,00	€ 150,00
S -15	Art. 38	Mancata pulizia delle aree interessate e limitrofe alle manifestazioni	€ 50,00	€ 500,00
S -16	Art. 33	Trasferimento di rifiuti sulla pubblica via nell'esecuzione di operazioni di pulizia del suolo di pertinenza	€ 50,00	€ 500,00

ALLEGATO B - SANZIONI REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

IDENTIFICATIVO	ARTICOLO REGOLAMENTO	VIOLAZIONE	SANZIONE	
			Min	Max
S -17	Art. 35	Mancata pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante da parte di chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, anche temporaneamente, mediante utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico	€ 15,00	€ 150,00
S -18	Art. 34	Mancata pulizia dell'area in concessione e dello spazio circostante nei modi e nel tempo previsti, da parte degli operatori dei mercati	€ 15,00	€ 150,00
S -19	Art. 34	Produzione di impedimento o rallentamento del servizio di pulizia ed igienizzazione delle aree mercatali a mezzo di parcheggio improprio di veicoli	€ 42,00 C.d.S.	
S -20	Art. 44	Imbrattamento delle strade a mezzo di deiezioni canine e mancata rimozione delle stesse	€ 70,00	€ 700,00
S -21	Art. 35	Mancata pulizia dell'area durante l'occupazione e prima della restituzione, da parte di chi effettua attività ed istituisce cantieri per la costruzione, il rifacimento, la ristrutturazione o la manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico	€ 70,00	€ 700,00
S -22	Art. 37	Mancata pulizia durante l'uso e prima del rilascio dell'area occupata da parte di spettacoli viaggianti e luna park	€ 70,00	€ 700,00
S -23	Art. 39	Dispersione sul suolo pubblico o affissione di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private	€ 70,00	€ 700,00
S - 24	Art. 27	Deposito rifiuti contenenti amianto in loc. extraurbana	€ 2.000,00	€ 20.000,00
S - 26	Art. (25 - 27)	Abbandono di materiale inerte o ingombranti in località extraurbana (es. pinete, bordo strada, macchia mediterranea et. al)	€ 1.000,00	€ 10.000,00
S - 27	Art. (13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 31 - 32 - 34)	Dispersione sul luogo pubblico di mozziconi di sigarette, carta, plastica et. al.	€ 15,00	€ 150,00
S - 28	Art. (31 - 33)	Mancata pulizia da parte dell'utenza delle aree circostanti dovute al verde privato	€ 15,00	€ 150,00
S - 29	Art. (13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20)	Conferimento rifiuto urbano in contenitori di terzi, unità non domestiche comprese	€ 70,00	€ 700,00
S - 30	Art. (13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20)	Mancato ritiro da parte dell'utenza dei contenitori a seguito dello svuotamento come da calendario entro un tempo limite di ore dodici (12)	€ 15,00	€ 150,00



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 2171 / 2020
AREA MANUTENZIONE E SERVIZI PUBBLICI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 198 COMMA 2 D.LGS.
152/2006)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/11/2020

IL DIRIGENTE
STRINA SEBASTIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 2171 / 2020
AREA MANUTENZIONE E SERVIZI PUBBLICI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 198 COMMA 2 D.LGS.
152/2006)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità
contabile.

Lì, 25/11/2020

IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)